

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012
558/2012/R/EEL

APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE (PCE) PER L'ANNO 2013 NONCHÉ DEL CONSUNTIVO DEI COSTI 2011 E DEL PREVENTIVO DEI COSTI 2013 PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL MERCATO ALL'INGROSSO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i), e l'articolo 22;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici e, in particolare, l'articolo 11;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 351/07);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);
- la deliberazione 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 44/11);

- la deliberazione 22 dicembre 2011, ARG/elt 189/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/11);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 7 febbraio 2007 (di seguito: determinazione 7 febbraio 2007);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 5 aprile 2007 (di seguito: determinazione 5 aprile 2007);
- la comunicazione della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito GME) del 28 febbraio 2012, prot. Autorità n. 6327 del 1 marzo 2012 (di seguito: comunicazione 1 marzo 2012);
- la comunicazione di GME del 15 ottobre 2012, prot. Autorità n. 33122 del 22 ottobre 2012 (di seguito: comunicazione 22 ottobre 2012);
- la comunicazione di GME del 10 dicembre 2012, prot. Autorità n. 41205 del 13 dicembre 2012 (di seguito: comunicazione 13 dicembre 2012);
- la comunicazione di GME del 18 dicembre 2012, prot. Autorità n. 42014 in pari data (di seguito: comunicazione 18 dicembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 5 del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi, mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7 del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8 del TIMM;
- l'articolo 3, comma 3.4bis, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi e mantenga un simulatore del mercato del giorno prima che soddisfi prefissati requisiti;
- l'articolo 3, comma 3.4ter, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi e mantenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori di dati che non siano già acquisiti da GME nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;
- l'articolo 3, comma 3.9, del TIMM prevede che:
 - GME identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
 - l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;

- l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.1 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, GME abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM prevede che l'Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica di cui al comma 9.1, provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.5, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.6, del TIMM prevede che l'Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 9.5, provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.9, del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo a GME per uno specifico anno nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo relativi all'anno antecedente siano compresi nei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE) definiti per il medesimo anno, ai sensi del punto 3 della determinazione 5 aprile 2007 (di seguito: corrispettivi per la partecipazione alla PCE).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 111/06, l'Autorità ha disciplinato le condizioni per l'approvvigionamento da parte della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) delle risorse per il dispacciamento nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione 111/06, la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo costituisce uno degli elementi in cui si articola l'erogazione del servizio di dispacciamento;

- ai sensi dell'articolo 16, della deliberazione 111/06, Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo e la svolge anche avvalendosi dell'opera di GME che agisce in nome proprio e per conto di Terna;
- ai sensi dell'articolo 17, della deliberazione 111/06, GME ha predisposto un regolamento per la registrazione degli acquisti e le vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, positivamente verificato con determinazione 7 febbraio 2007 e con determinazione 5 aprile 2007, e ne ha dato attuazione tramite la realizzazione e gestione della PCE;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 44/11, GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.1 del TIMM, trasmette all'Autorità:
 - un prospetto recante i consuntivi - afferenti gli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione di GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: consuntivo quinquennale degli investimenti PCE);
 - un prospetto recante, fra l'altro, il consuntivo - afferente l'ultimo anno antecedente la comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili direttamente o indirettamente alla PCE e al TIMM nonché dello scostamento rispetto al preventivo relativo al medesimo anno (di seguito: consuntivo PCE);
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 44/11, GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.5 del TIMM, sottopone all'approvazione dell'Autorità una proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nell'anno successivo; e che tale proposta deve essere corredata da:
 - un prospetto recante i preventivi - afferenti i cinque anni successivi la comunicazione di GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: preventivo quinquennale degli investimenti PCE);
 - un prospetto recante il preventivo - afferente l'anno successivo la comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: preventivo PCE);
 - un prospetto recante il pre-consuntivo - afferente l'anno della comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM nonché degli scostamenti rispetto al preventivo relativo al medesimo anno (di seguito: pre-consuntivo PCE).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con comunicazione 1 marzo 2012, GME ha trasmesso all'Autorità il consuntivo PCE per l'anno 2011 (di seguito: consuntivo PCE 2011) e il consuntivo quinquennale degli investimenti PCE per il periodo 2007-2011 (di seguito: consuntivo quinquennale degli investimenti PCE 2011);
- con comunicazione 22 ottobre 2012, GME ha trasmesso all'Autorità una proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da

applicarsi nell'anno 2013 (di seguito: proposta di corrispettivi PCE 2013), corredata dal preventivo quinquennale degli investimenti PCE per gli anni 2012-2016 (preventivo quinquennale degli investimenti PCE 2012), dal pre-consuntivo PCE per l'anno 2012 (di seguito: pre-consuntivo PCE 2012) e dal preventivo PCE per l'anno 2013 (di seguito: preventivo PCE 2013); e che la proposta di corrispettivi PCE 2013 si sostanzia nella conferma dei vigenti corrispettivi per la partecipazione alla PCE;

- con comunicazione 18 dicembre 2012, GME ha integrato la comunicazione 22 ottobre 2012, fornendo all'Autorità ulteriori dettagli circa i driver adottati per l'imputazione alla PCE dei costi indiretti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per il periodo 2006-2012 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE (di seguito: extra remunerazione PCE 2006-2012), deve essere retrocessa a Terna e portata in deduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44, della deliberazione 111/06, salvo diversa destinazione individuata dall'Autorità;
- con deliberazioni ARG/elt 44/11, l'Autorità ha stabilito che GME versasse a Terna, a titolo di contributo in acconto salvo conguaglio, 2.000.000 (duemilioni) euro entro 30 giorni dall'entrata in vigore della medesima deliberazione;
- con deliberazioni ARG/elt 189/11, l'Autorità ha stabilito che GME:
 - versasse a Terna, a titolo di contributo in acconto salvo conguaglio, 2.000.000 (duemilioni) euro entro 30 giorni dall'entrata in vigore della medesima deliberazione;
 - accantonasse in bilancio al fondo rischi e oneri 6.670.000 (seimilioneiseicentotantamila) euro, come eventualmente rettificati in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2011, a copertura di future perdite imputabili alla PCE fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
- con comunicazione 1 marzo 2012, GME ha informato l'Autorità di avere accantonato in bilancio al fondo rischi e oneri, in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2011, un importo pari a circa 7.739.000 (settemilioneisettecentotrentanovemila);
- in esito all'analisi dei consuntivi PCE degli anni dal 2006 al 2011, del pre-consuntivo PCE 2012, del consuntivo quinquennale degli investimenti PCE 2011 e del preventivo quinquennale degli investimenti PCE 2012, è possibile quantificare - per quanto possibile con gli stessi criteri e parametri adottati per la determinazione e l'aggiornamento del corrispettivo di funzionamento di Terna di cui all'art. 46, della deliberazione 111/06 (cosiddetta DIS) - l'extra remunerazione PCE 2006-2012 in misura pari a circa 13.188.000 (tredicimilioneicentottantottomila) euro, tenuto conto di quanto già versato da GME a Terna in ottemperanza alle deliberazioni ARG/elt 44/11 e ARG/elt 189/11;
- un'analisi più precisa di quella di cui al precedente alinea richiederebbe il passaggio a un approccio globale ai costi e ricavi complessivi delle molteplici attività svolte da GME;

- con comunicazione GME 1 marzo 2012, GME ha trasmesso all’Autorità il consuntivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.1, del TIMM afferenti l’anno 2011 pari a 876.000 (ottocentotrentaseimila) euro; tale consuntivo è inglobato nel consuntivo PCE 2011;
- con deliberazione 44/11, l’Autorità ha approvato il preventivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM afferenti l’anno 2011 pari a circa 619.000 (seicentodiciannovemila) euro (di seguito: preventivo TIMM 2011); tale preventivo è inglobato nel preventivo PCE 2011;
- con comunicazione GME 22 ottobre 2012, GME ha trasmesso all’Autorità il preventivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM pari a circa 1.033.000 (unmilione trentatremila) euro; tale preventivo è inglobato nel preventivo PCE 2013: i citati costi hanno quindi copertura nei ricavi derivanti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nell’anno 2013;
- negli ultimi cinque anni, GME ha sistematicamente incrementato l’extra remunerazione PCE, prevalentemente a causa della costante e significativa crescita dei quantitativi (MWh) registrati su PCE;
- con deliberazione 44/11, l’Autorità ha ridotto il corrispettivo per ogni MWh oggetto delle transazioni registrate da 0,02 €/MWh a 0,012 €/MWh a decorrere dal 1 maggio 2011; tale decisione ha avuto, tuttavia, il solo effetto di limitare la crescita del fenomeno descritto al precedente alinea;
- le simulazioni condotte sui ricavi stimati nel preventivo PCE 2013 permettono di ipotizzare un’ulteriore riduzione del corrispettivo per ogni MWh oggetto delle transazioni registrate da 0,012 €/MWh a 0,008 €/MWh, senza rischiare che il reddito operativo annuo imputabile alla PCE per il 2013 si collochi al di sotto dell’equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE per il medesimo anno, anche a fronte di riduzioni significative dei quantitativi registrati;
- con comunicazione GME 13 dicembre 2012, GME ha trasmesso all’Autorità le proposte di corrispettivi per la partecipazione al mercato organizzato delle garanzie di origine (di seguito M-COFER) e alla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine (di seguito: PB-COFER); entrambe le proposte (di seguito: proposte di corrispettivi COFER 2013) sono così articolate:
 - un corrispettivo di accesso pari a 0 (zero) euro;
 - un corrispettivo fisso annuo pari a 0 (zero) euro/anno;
 - un corrispettivo per ogni garanzia di origine (di seguito: COFER) negoziata sul mercato organizzato o negoziata e registrata sulla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali pari a 0,005 euro/COFER.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare l’ammontare dei costi riconosciuti a consuntivo a GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM nell’anno 2011 in 876.000 (ottocentotrentaseimila) euro;
- che i suddetti costi siano coperti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nel 2011, come peraltro già tenuto in conto nel consuntivo PCE 2011;

- quantificare l'ammontare dei costi riconosciuti a preventivo a GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM nell'anno 2013 in 1.033.000 (unmillionetrentatremila) euro;
- che i suddetti costi siano coperti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nel 2013, come peraltro già tenuto in conto nel preventivo PCE 2013;
- rideterminare i corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2013 nel seguente modo:
 - corrispettivo di accesso pari a 1000 (mille) euro;
 - corrispettivo fisso pari a 0 (zero) euro/anno;
 - corrispettivo per ogni MWh oggetto delle transazioni registrate pari a 0,008 €/MWh;
- prevedere che l'extra remunerazione PCE 2006-2012 ad oggi valutabile in 13.188.000 (tredicimilionicentottantottomila) euro – sia così destinata:
 - 6.000.000 (seimilioni) euro da versare a Terna, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a titolo di contributo in acconto salvo conguaglio sull'extra remunerazione PCE 2006-2012;
 - 7.188.000 (settemilionicentottantottomila) euro, come eventualmente rettificati in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2012, da accantonare in bilancio al fondo rischi e oneri a copertura di future perdite imputabili alla PCE, al M-COFER, alla P-COFER o alla piattaforma per il bilanciamento del gas (di seguito: PB-GAS) fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
- che Terna destini l'acconto di cui al precedente alinea alla riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06;
- approvare le proposte di corrispettivi COFER 2013

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti a GME ai sensi dell'articolo 9 del TIMM per gli anni 2011 e 2013

- 1.1 L'ammontare a consuntivo dei costi riconosciuti a GME per l'anno 2011 per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM è pari a 876.000 (ottocentosettantaseimila) euro. La copertura di tali costi è assicurata dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nel 2011, come già tenuto in conto nel consuntivo PCE 2011 di cui alla comunicazione GME 1 marzo 2012.
- 1.2 L'ammontare a preventivo dei costi riconosciuti a GME per l'anno 2013 per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM è pari a 1.033.000 (unmillionetrentatremila) euro. La copertura di tali costi è assicurata dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nel 2013, come già tenuto in conto nel preventivo PCE 2013 di cui alla comunicazione GME 22 ottobre 2012.

Articolo 2

Approvazione della proposta di corrispettivi PCE 2013 e delle proposte di corrispettivi COFER 2013

- 2.1 La proposta di corrispettivi PCE 2013 è approvata con le modifiche di cui al comma 2.2.
- 2.2 Con decorrenza dal 1 gennaio 2013, i corrispettivi per la partecipazione alla PCE sono così determinati:
- a) il corrispettivo di accesso alla PCE è confermato pari a 1000 (mille) euro;
 - b) il corrispettivo fisso annuo per l'uso della PCE è confermato pari a 0 (zero) euro/anno;
 - c) il corrispettivo per ogni MWh oggetto delle transazioni registrate su PCE è ridotto a 0,008 €/MWh.
- 2.3 Le proposte di corrispettivi COFER 2013 sono approvate senza modifiche.

Articolo 3

Recupero della parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per il periodo 2006-2012 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE

- 3.1 Entro il 31 gennaio 2013, GME versa a Terna, a titolo di contributo in acconto salvo conguaglio, l'importo di 6.000.000 (seimilioni) euro.
- 3.2 Terna destina il provento, di cui al comma 3.1, alla riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, di cui all'articolo 44, della deliberazione 111/06, da applicarsi nel trimestre successivo a quello di incasso del medesimo provento. A tal fine, Terna aggiunge il provento, di cui al comma 3.1, alla somma algebrica di cui al comma 44.1, della deliberazione 111/06, calcolata entro il giorno venticinque (25) del primo mese del trimestre successivo a quello di incasso del provento.
- 3.3 Fino a successivo provvedimento dell'Autorità, GME ridetermina l'ammontare del fondo rischi e oneri a copertura di future perdite imputabili alla PCE, al M-COFER, alla P-COFER o alla PB-GAS in 7.188.000 (settemilionicentottantottomila) euro, come eventualmente rettificato in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2012.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso a GME e a Terna.
- 4.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni